



**ORIGINALE**

**N. 06 del Reg. delibere di Consiglio**

## **Comune di Pasiano di Pordenone**

Provincia di Pordenone

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

### **Sessione ordinaria Seduta pubblica di 1° Convocazione**

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU).  
Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2017.  
Immediatamente eseguibile.-**

L'anno 2017 il giorno 02 del mese di MARZO alle ore 19,40 , nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
1. Piccinin Edi	Sindaco	Presente
2. Bonotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
3. Ravagnolo Susanna	Componente del Consiglio	Presente
4. Vendramini Martina	Componente del Consiglio	Presente
5. Marcuzzo Andrea	Componente del Consiglio	Presente
6. Amadio Marta	Componente del Consiglio	Presente
7. Gobbo Riki	Componente del Consiglio	Presente
8. Canton Loris	Componente del Consiglio	Presente
9. Battiston Omar	Componente del Consiglio	Presente
10. Marcuzzo Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
11. Micheluz Walter	Componente del Consiglio	Assente (g)
12. Antonioli Loris	Componente del Consiglio	Presente
13. Fornasieri Claudio	Componente del Consiglio	Presente
14. Pesco Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
15. Pase Monica	Componente del Consiglio	Presente
16. Bressan Andrea	Componente del Consiglio	Presente
17. Caser Morena	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno: **De Bortoli Tiziana**.

#### **SCRUTATORI designati a inizio di seduta:**

<b>1.</b>	<b>BATTISTON Omar</b>
<b>2.</b>	<b>BRESSAN Andrea</b>
<b>3.</b>	<b>ANTONIOLLI Loris</b>

Assiste il Segretario **Dazzan dott.ssa Anna**.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Piccinin dott. Edi** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

n. 6 del 02/03/2017

**OGGETTO: Imposta Municipale Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile.**

-----0-----

Proposta di deliberazione formulata da UFFICIO TRIBUTI

'''

**RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D.lgs 14/03/2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.lgs n. 201 del 6.12.2011, art. 13 "Anticipazione sperimentale dell' imposta municipale propria", convertito in Legge n.214 del 22.12.2011 e sue modific. ed interaz., decreto istitutivo dell'IMU ;
- il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24/12/2012 ed in particolare l'art. 1 comma 380;
- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
- il D.L. n. 54 del 21/05/2013;
- il D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito dalla L. n. 124 del 28/10/2013;
- il D.L. n. 133 del 30/11/2013;
- la legge di stabilità per l'anno 2014 n. 147 del 27/12/2013, con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale, art. 1, c. 639 - 731, denominata Iuc un acronimo che distingue tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 68/2014;
- il D.L. n. 47/2014 convertito nella Legge 80/2014;
- la legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23/12/2015;
- il regolamento comunale IUC, approvato con D.C.C. n. 23 del 02/09/2014, e modificato con D.C.C. n. 37 del 02.07.2015;
- la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208 del 28/12/2015;
- la legge di stabilità per l'anno 2017 n. 232 del 11.12.2016;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2016 avente per oggetto: "Imposta Municipale Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU)- Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2016. Dichiarata immediatamente eseguibile".

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

**RICHIAMATO** l'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 che introdotto delle modifiche all'articolo 13 comma 2 del D.L. 201/2011 prevedendo: "A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;"

**ESAMINATA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012 con la quale sono state impartite agli Enti Locali i primi chiarimenti in materia di IMU;

**RICHIAMATA** la legge di Stabilità 2016 L. n.208 del 28.12.2015 e specificatamente nei commi dal 10 al 28, e nei commi 53 e 54, dove vengono introdotte nuove disposizioni in materia di tributi locali ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 16, per l'anno 2016 permane l'applicazione all'IMU all'abitazione

principale di lusso ovvero di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per categoria C/2, C/6 e C/7, con relativa detrazione pari a euro 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- l'articolo 1 comma 10 ha inserito al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 e sue modific. la lettera 0a), ovvero la base imponibile sia IMU che TASI (per estensione di legge ai sensi del comma 675 art. 1 L. 147 del 27.12.2013) viene ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato **a specifiche condizioni di seguito correlate** :
  - ⇒ tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1° grado (padre-figlio e viceversa);
  - ⇒ il contratto di comodato deve essere registrato;
  - ⇒ il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora abitualmente;
  - ⇒ oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti nello stesso comune;
  - ⇒ ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni tutte di categoria di lusso ovvero A/1, A/8 e A/9.
- l'articolo 1 comma 13, lettera a) a decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed IAP ( imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola;
- detta abrogazione si estende anche ai relativi coefficienti di calcolo e scaglioni che venivano prima adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 10 lettere c) e d );

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 3/DF del 18/05/2012 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative.";

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) recita testualmente: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

PRESO ATTO che tale blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali è stato prorogato a tutto il 2017, con eccezione della TARI, ad opera della legge n. 232 del 11.12.2016 con l'art. 1, comma 42 (Legge di stabilità 2017);

APPURATO quindi che in virtù della predetta norma non è possibile apportare modifiche in aumento ai tributi comunali né variazioni alle agevolazioni concesse;

DATO ATTO che al fine di garantire gli equilibri di bilancio di ritiene con il presente provvedimento confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, di determinare **per le aree fabbricabili**, dei valori indicativi laddove vi sia assenza di atti comprovanti il valore di mercato come disposto dall'art. 10 del vigente regolamento IUC – componente IMU, confermando i valori già adottati nella delibera di C.C. n. 03 del 26.04.2012 ;

RICHIAMATO l'articolo 27 comma 8 della L. 448/2001, secondo il quale il termine per approvare i regolamenti e le aliquote delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data per la deliberazione del Bilancio di Previsione e se questi sono approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (art.5, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244);

VISTO l'art. 38 della L. R. n. 18 del 17 luglio 2015 disciplina della finanza locale del F.V.G. il quale precisa che i comuni adottano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione di legge regionale;

APPURATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, non fissa termini diversi dalla norma statale, confermando quindi l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione entro il 31 marzo 2017;

RICORDATO inoltre che l'articolo 193 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 1 comma 444 della L. 2008/2012 prevede: "...Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.";

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2016;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la discussione registrata su supporto digitale conservato agli atti;

### **SI PROPONE**

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;
2. di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le aliquote I.M.U. nelle misure sotto riportate:

<b>ALIQUOTE IMU ANNO 2017</b>	
<b>ABITAZIONI PRINCIPALI</b> <u>esclusivamente di cat. A1, A8 e A9</u> dei soggetti passivi residenti nel Comune, comprese le pertinenze ( n.1 per cat. C2, C6 e C7)	<b>4,0 per mille</b> <b>con detrazione di € 200,00 di cui al punto 2</b>
<b>ABITAZIONI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO</b> residenti nella stessa nel limite di una sola abitazione comprese le pertinenze ( n.1 per cat. C2, C6, C7)	<b>4,6 per mille</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>8,3 per mille</b>

<b>TERRENI AGRICOLI - per le sole fattispecie non esentate dalla legge di stabilità 2016. Sono esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola.</b>	<b>8,3 per mille</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti</b>	<b>8,3 per mille</b>

3. di confermare la **detrazione** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura stabilita dalla legge di € **200,00** rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di equiparare **all'abitazione principale**, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista all'art. 1 comma 707 della legge 127/2013:
  - L'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
  - L'unità immobiliare e relative pertinenze assegnata al ex coniuge, con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di diritto di abitazione;
  - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - L'unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – polizia – militari – vigili del fuoco – carriera prefettizia;
5. di dare atto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta per le seguenti fattispecie:
  - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non vengano locati;
  - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
  - i fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali" come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
6. di riconoscere l'abbattimento della base imponibile al 50%
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto NON utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con allegata idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.09.2000 n. 445 descrivendo le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, non superabili con inventi di manutenzione;
7. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER), non aventi le caratteristiche di alloggi sociali, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione pari ad € 200,00;
8. di dare atto che l'art. 9-bis del Decreto legge n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014 equipara ad abitazione principale la seguente tipologia di immobile "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini

*italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";*

9. *di dare atto che con Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, per la componente IMU, è assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata;*
10. *di dare atto che a norma dell'articolo 1 comma 10 della L. 208/2015 la base imponibile IMU è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato a specifiche condizioni di seguito correlate :*
  - *tra comodante e comodatario deve esserci relazione di parentela di 1° grado (padre-figlio e viceversa);*
  - *il contratto di comodato deve essere registrato;*
  - *il comodante deve possedere una sola casa in Italia ove il comodatario risiede e dimora abitualmente;*
  - *oppure per seconda condizione, il comodante può possedere una casa destinata a sua abitazione principale e una sola concessa in comodato, entrambi sussistenti nello stesso comune;*
  - *ne sono comunque escluse da detta riduzione le abitazioni tutte di categoria di lusso ovvero A/1, A/8 e A/9 .*
11. *di prendere atto che a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art.13 del D. L.201/2011, comma 6 bis ,gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998, godono della riduzione del 25% dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base.*
12. *di rilevare la detassazione dei cosiddetti macchinari imbullonati previo revisione/nuovo accatastamento degli immobili ad uso produttivo a destinazione speciale/particolare.*
13. *di prendere atto che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo trovano applicazione per le aree fabbricabili i valori indicativi, e i criteri suesposti nella delibera di C.C. n. 03 del 26.04.2012 "Istituzione dell'Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta" e suo allegato tabella A.*
14. *di rinviare per quanto NON disciplinato dal presente atto alle norme contenute nel vigente regolamento;*
15. *di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui al presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2017;*
16. *di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*
17. *di inviare in via telematica la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014 entro il termine perentorio del 14 ottobre.*

*Stante l'urgenza,*

**SI PROPONE**

*di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i.-*

'''

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Sindaco il quale spiega che per quanto concerne l'IMU non ci sono variazioni: l'aliquota sui fabbricati è pari al 0,83% ed è confermata l'esenzione totale sotto i 10.000 € ISEE; nel corso del 2016 è stata effettuata attività accertativa relativamente all'annualità 2011 e quest'anno si procederà con l'annualità del 2012.

Spiega inoltre che l'attuale normativa stabilisce che per accertamenti di importo inferiore ai 20.000 € il ricorso non debba più essere presentato alla commissione tributaria ma al Comune che nomina un mediatore. A novembre, con una deliberazione giunta, al fine di adeguarci alla nuova normativa, abbiamo nominato come mediatore il responsabile dell'area urbanistica.

Vista la suesposta proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

Con votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antonioli e Pesco);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. //;

## **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di legge.

Indi, stante l'urgenza,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione che, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, riporta i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI n. 16;

CONSIGLIERI ASSENTI n. 1 (Micheluz Walter);

VOTI FAVOREVOLI n. 10;

VOTI CONTRARI n. 6 (Pase, Caser, Bressan, Fornasieri, Antonioli e Pesco);

CONSIGLIERI ASTENUTI n. //;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-



**Comune di Pasiano di Pordenone**  
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : \_\_\_\_\_

**UFFICIO TRIBUTI**

**OGGETTO: *Imposta Municipale Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile.***

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 21/02/2017

IL RESPONSABILE  
DOTT. MATTEO FACCA

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

---

Numero proposta: 1

**Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE**

**dd. 02.03.2017 n. 6**

**Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE**

**dd. 02.03.2017 n. 06**

**Comune di Pasiano di Pordenone**  
Provincia di Pordenone

D.Lgs.n. 267/2000

Proposta di deliberazione (allegata)

Assessore proponente : \_\_\_\_\_

***AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE, COMMERCIO***

**OGGETTO: *Imposta Municipale Unica (IUC). Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione/Conferma aliquote per l'anno 2017. Immediatamente eseguibile.***

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pasiano di Pordenone, li 21/02/2017

IL RESPONSABILE  
DOTT. MATTEO FACCA

*(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

Numero proposta: 1

**Per l'o.d.g. di CONSIGLIO COMUNALE**

**dd. 02.03.2017 n. 6**

**Approvata con deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE**

**dd. 02.03.2017 n. 06**

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Piccinin dott. Edi

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

**IL SEGRETARIO**

Dazzan dott.ssa Anna

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2017.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott.ssa Anna DAZZAN

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi **06/03/2017** viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il **21/03/2017**.

Lì **06/03/2017**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

Stefania Caldo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI  
CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S  
DATA FIRMA: 06/03/2017 15:31:29  
IMPRONTA: 2C0108CC0ED459F091988F1665E8393AB38B5FC18D87FB9AA07A46AC8DEAE893  
B38B5FC18D87FB9AA07A46AC8DEAE893D5AAF3A79D138A8EFA2AF8C5FE161C6  
D5AAF3A79D138A8EFA2AF8C5FE161C69CEDA1F01054857AF337464F5E246F2A  
9CEDA1F01054857AF337464F5E246F2A785E9902342FCB445A8DD0F066F77766

NOME: DAZZAN ANNA  
CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A  
DATA FIRMA: 06/03/2017 16:29:10  
IMPRONTA: 506364B5269402BBA3F89F83798710B4A4B578A3C7622DAFC8040B68D55D7210  
A4B578A3C7622DAFC8040B68D55D72101F52EE2A0E18DFA96747F442179C52D0  
1F52EE2A0E18DFA96747F442179C52D058C4E834F9189C39F5BAC52B4FC1550D  
58C4E834F9189C39F5BAC52B4FC1550DF4121B6601C21983C9209FD7885F7B8D

NOME: CALDO STEFANIA  
CODICE FISCALE: CLDSFN70E53G888B  
DATA FIRMA: 06/03/2017 17:11:46  
IMPRONTA: 105F44A5127B7DAAB3D79FF415ACFC909FCEFE55BE44F6C03601A6661494F070  
9FCEFE55BE44F6C03601A6661494F070DC7184BE137FAC1A12D3AC3262632179  
DC7184BE137FAC1A12D3AC3262632179536D35EFC2E62DF06230AFB3E57F754B  
536D35EFC2E62DF06230AFB3E57F754BF83817DA06A855D88CEEAD2B3EBD1473